



AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 6 DEL MEDIO CAMPIDANO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE

Presso la sede della Direzione Generale dell'ASL n. 6 del Medio Campidano ubicata in via Ungaretti n. 9, (CAP) 09025 (SU), viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'**ASL n. 6 del Medio Campidano**, rappresentata dal Direttore Generale f.f. Dott.ssa Maria Francesca Ibba, che agisce in virtù del DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021, di seguito denominata "ASL";

E

Il **Dott.** _____,

- Medico Chirurgo specializzato in Medicina del Lavoro;
 - iscritto con il numero ____ all'Ordine dei Medici della Provincia ____;
 - iscritto all'elenco nazionale dei Medici Competenti con n. _____
 - iscritto all'elenco dei Medici Autorizzati in data _____ con n. _____
 - identificato a mezzo documento Carta di Identità n. _____;
 - residente _____
 - ;
- di seguito denominato "Professionista"

ATTESO

- che con Determinazione con Deliberazione del Direttore Generale n. 260 del 23/03/2026, è stata indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna libero-professionale, con durata pari a mesi 24, nel profilo di Medico Autorizzato per la sorveglianza dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano;
- che a seguito dell'espletamento della predetta procedura comparativa, con Deliberazione del DG della ASL del Medio Campidano n. __ del __/04/2026 è stato attribuito l'incarico di medico autorizzato al dott. Davide Setzu;
- che il Professionista ha sottoscritto la dichiarazione di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con l'ASL;
- che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione specifica correlata alle attività della propria formazione professionale;
- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;
- che le parti sono concordi nello stipulare il presente contratto individuale di lavoro di natura libero-professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, le cui prestazioni professionali sono di natura temporanea, altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 - Condizioni generali del contratto

L'ASL n.6 Del Medio Campidano, nella persona del Direttore Generale, stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero-professionale, che in nessun caso configurerà un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, con il **Dott. _____, Medico Autorizzato per la sorveglianza dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.**

La collaborazione con il Professionista è attivata con effetto dal /04/2026 fino al /04/2028.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica.

Il professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali come stabilito nell'avviso di selezione al punto 2. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 - Oggetto del rapporto di lavoro

Il Professionista svolgerà il proprio incarico libero-professionale conferito ex art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/2001, nell'ambito delle modalità organizzative secondo le direttive della Direzione Generale; detta attività si sostanzia nei compiti e nelle funzioni relative alla sorveglianza medica da rischi di radiazioni ionizzanti, da esplicarsi attraverso le attività previste dagli art. 139 e 140 del D.lgs. 101/2020.

In particolare il professionista dovrà occuparsi:

- di effettuare visite mediche preventive, periodiche, straordinarie ed eccezionali nei confronti dei lavoratori professionalmente esposti;
- della formulazione di giudizi di idoneità;
- della predisposizione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti alle prescrizioni, l'assolvimento di tutti gli adempimenti e delle comunicazioni obbligatorie alle competenti autorità per conto della Asl del Medio Campidano previsti dalla normativa vigente.

L'incarico oggetto del presente contratto e le mansioni ad esso afferenti si collocano nell'ambito di prestazioni professionali, riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Al professionista viene richiesto una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrate nella struttura.

L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 3 - Determinazione del compenso e coperture assicurative

Per le finalità del presente contratto, il compenso professionale viene stabilito al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta, nella misura onnicomprensiva pari a € 16.300,00 /anno (diconsi euro sedicimilatrecento/00).

Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'ASL, a qualsivoglia titolo, in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura elettronica (in caso di partita IVA) o notula, da inoltrare con cadenza quadrimestrale al competente Servizio ASL.

Il presente contratto libero-professionale non comporta, in favore del Professionista, ulteriori diritti di natura fiscale, previdenziale ed economica in genere, di natura giuridica, e di avanzamento di carriera.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.

Art. 4 - Segreto e tutela della privacy

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e quelle di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché del Regolamento sulla gestione del trattamento dei dati personali adottato dalla ATS Sardegna giusta deliberazione n. 535 del 18/04/2018 e del D.Lgs. n. 101/2018.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con l'ASL.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero – professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e, allo stesso, sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni, regolamenti, circolari di riferimento, in vigore presso la ASL Medio Campidano.

Art. 5 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e dal “Codice di Comportamento Aziendale” approvato con Deliberazione n. 509 del 30/12/22, per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, compresi quelli di cui all'art. 4 del presente contratto, l'ASL ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento, da parte del Professionista, di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

Copia del Codice predetto è pubblicato in formato elettronico al link <https://www.aslmediocampidano.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-comportamento-e-codici-disciplinari/>, ove il Professionista dovrà prenderne opportuna e necessaria visione.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed accettazione integrale dei termini del citato “Codice di comportamento Aziendale”.

Art. 6 - Recesso unilaterale

L'ASL committente può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto nel caso in cui siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato o vengano meno i presupposti di emergenza sanitaria così come determinati dalla legislazione richiamata in premessa;
- in caso emergano, nel corso degli accertamenti, false dichiarazioni formulate sia in fase di iscrizione alla procedura e, altresì, nella fase di sottoscrizione del presente contratto, salva in ogni caso la segnalazione alla competente Procura della Repubblica ed il risarcimento del danno subito dall'ASL;
- il professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatto salvo il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito da parte del professionista.

L'ASL ha altresì facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 c.c., comunicandolo al Professionista con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni tramite PEC, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante PEC, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso esclusivamente per il periodo di lavoro, effettivamente prestato, e sempre calcolato in proporzione all'attività svolta come indicato all'Art. 3 del presente contratto.

Art. 7 – Imposta di bollo: esenzioni

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni, come precisato nella Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 36 del 05/02/2002.

Art. 8 - Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le parti concordano in merito alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto:

Sanluri, _____

Il Direttore Generale ASL n. 6 del Medio Campidano _____	Il Professionista Dott. _____ _____
--	---

Il Responsabile di Procedimento D. Marrocu